

PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE "ENERGIA OLEARIA SANTU PERDU"

da 64,36 MWp a Villasor (SU)



D-05 PROGETTO DEFINITIVO

Disponibilità dell'area



Proponente

Peridot Solar Opal S.r.l.

Società Benefit
Via Alberico Albricci, 7 - 20122 Milano (MI)



Investitore agricolo superintensivo

OXY CAPITAL ADVISOR S.R.L.

Via A. Bertani, 6 - 20154 (MI)



Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Progettista: Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase, Arch. Alessandro Visalli

Coordinamento: Arch. Riccardo Festa

Collaboratori: Urb. Daniela Marrone, Urb. Enrico Borrelli, Arch. Anna Manzo, Arch. Paola Ferraioli, Arch. Ilaria Garzillo, Agr. Giuseppe Maria Massa, Agr. Francesco Palombo



Progettazione elettrica e civile

Progettista: Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto

Collaboratori: Ing. Marco Balzano, Ing. Simone Bonacini



Progettazione oliveto superintensivo

Progettista: Agron. Giuseppe Rutigliano

01 ● 2024

rev	descrizione	formato	elaborazione	controllo	approvazione
00	Prima consegna	A4			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Con la presente scrittura privata che sarà conservata agli atti del Notaio autenticante Claudio Manzo di Roma, che ne curerà la registrazione e trascrizione, i signori:

1) MULAS ANTONIO, nato a Fonni (NU) il 12 ottobre 1966, domiciliato presso la ditta di cui infra, codice fiscale MLS NTN 66R12 D665X, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede a Fonni (NU), Viale del Lavoro n.196, iscritta al Registro Imprese di Nuoro nella sezione speciale con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA dal 11 maggio 2021, REA n.NU-115038, Partita IVA n.01609510910,

di seguito denominato anche "**promittente venditore**";

2) MASCIOTTA ANDREA, nato a Roma l'8 marzo 1995, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratore speciale della

- **Peridot Solar Opal S.R.L.**, avente sede legale in Milano, Via Alberico Albricci 7, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 13120750966, REA n.MI-2703779,

autorizzato alla stipula del presente atto dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante **URZI' ANDREA EGIDIO**, nato a Catania il 17 ottobre 1979, giusta procura speciale a rogito del Notaio Marco Farina di Pessano con Bornago, in data 13 dicembre 2023 rep.1160, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "**A**",

di seguito denominata anche "**promissario/a acquirente**"

(di seguito definite ciascuna singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**").

D'ora in poi, nel proseguo del presente atto senza bisogno di ulteriore ripetizione, tutte le dichiarazioni rese dalla società "PERIDOT SOLAR VIOLET S.R.L." ed a lei rivolte si intenderanno effettuate a mezzo del proprio rappresentante legale.

PREMESSO CHE:

I) il Promittente Venditore è pieno ed esclusivo proprietario, per l'intero ed a titolo personale, di quanto in oggetto, in seguito meglio descritto, pervenuto in virtù di contratto di vendita a rogito del notaio Dr.ssa Natalia Sgromo di Roma in data 29 maggio 2023, rep.n.1667/racc.n.1317, registrato a Roma 1 il 31 maggio 2023 al n.15166, serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 1° giugno 2023 al n.13612 di formalità, dall' Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, (di seguito ISMEA), Ente Pubblico Economico Nazionale, con sede legale in Roma, Viale Liegi n.26, codice fiscale n.08037790584, il tutto libero da qualsiasi costruzione, manufatto, ingombro o alberi, **fatto salvo quanto infra**, siti

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4

Il 15/12/2023

Al n. 42080

Serie 1T

Esatti Euro 1.055,00

Trascritto a

CAGLIARI

il 15/12/2023

al n. 41620 reg.gen

al n. 31453 reg.part.

nel Comune di Villasor, aventi un'estensione di circa **ettari 60 (sessanta) are 71 (settantuno) centiare 40 (quaranta)** circa, composto di n.5 (cinque) appezzamenti tra loro non confinanti e precisamente:

I.

il primo appezzamento confinante con: strada, proprietà degli eredi Matat Santino o loro aventi causa, proprietà Marci Ignazio o suoi aventi causa, salvo altr

censito nel **Catasto Terreni** del **Comune di Villasor** al **foglio 44:**

- **particella 90**, seminativo irriguo, cl.U, superficie ha 5 (cinque), are 93 (novantatré), ca 00 (zero), R.D. Euro 474,70, R.A. Euro 290,95;
- **particella 91**, seminativo irriguo, cl. U, superficie ha 9 (nove), are 56 (cinquantasei), ca 10 (dieci), R.D. Euro 765,37, R.A. Euro 469,10;
- **particella 102**, seminativo irriguo, cl. U, superficie ha 00 (zero), are 66 (sessantasei), ca 80 (ottanta), R.D. Euro 53,47, R.A. Euro 32,77.

II.

il secondo appezzamento confinante con strada, proprietà Qualbu Giovanni o suoi aventi causa, proprietà Trudu Piero Paolo o suoi aventi causa, salvo altri,

censito al **Catasto Terreni** del **Comune di Villasor** al **foglio 44:**

- **particella 46:**
 - **porzione AA**, seminativo, cl. 2, superficie ha 00 (zero), are 22 (ventidue), ca 15 (quindici), R.D. Euro 11,44, R.A. Euro 7,44;
 - **porzione AB**, seminativo irriguo, cl. U, superficie ha 1 (uno), are 90 (novanta), ca 00 (zero), R.D. Euro 152,10, R.A. Euro 93,22;
- **particella 94:**
 - **porzione AA**, seminativo, cl. 2, superficie ha 00 (zero), are 14 (quattordici), ca 20 (venti), R.D. Euro 7,33, R.A. Euro 4,77;
 - **porzione AB**, seminativo irriguo, cl. U, superficie ha 00 (zero), are 53 (cinquantatré), ca 00 (zero), R.D. Euro 42,43, R.A. Euro 26,00;
- **particella 97:**
 - **porzione AA**, seminativo, cl. 2, superficie ha 00 (zero), are 20 (venti), ca 80 (ottanta), R.D. Euro 10,74, R.A. Euro 6,98;
 - **porzione AB**, seminativo irriguo, cl. U, superficie ha 2 (due), are 60 (sessanta), ca 00 (zero), R.D. Euro 208,13, R.A. Euro 127,56;

III.

Il terzo appezzamento confina con: strada, proprietà degli eredi di Abis Pierino o loro aventi causa, proprietà di Lecis Efisio o suoi aventi causa, salvo altri,

censito al Catasto Terreni del Comune di Villasor al foglio 45:

- particella 10, seminativo irriguo, classe U, superficie ha 00 (zero), are 33 (trentatré), ca 70 (settanta), R.D. Euro 26,98, R.A. Euro 16,53;
- particella 11, seminativo irriguo, classe U, superficie ha 14 (quattordici), are 52 (cinquantadue), ca 85 (ottantacinque), R.D. Euro 1.163,02, R.A. Euro 712,82;
- particella 31, seminativo irriguo, classe U, superficie ha 02 (due), are 07 (sette), ca 05 (cinque), R.D. Euro 165,75, R.A. Euro 101,59;

IV.

Il quarto appezzamento confinante con strada, proprietà Piras o suoi aventi causa, proprietà Tocco o suoi aventi causa, salvo altri,

censito al Catasto Terreni del Comune di Villasor al foglio 45:

- particella 34, seminativo irriguo, cl. U, superficie ha 1 (uno), are 41 (quarantuno), ca 40 (quaranta), R.D. Euro 113,19, R.A. Euro 69,38;
- particella 155, ente urbano, superficie ha 00 (zero), are 12 (dodici), ca 00 (zero), senza ulteriori dati;
- particella 156, seminativo, cl. 3, superficie ha 13 (tredici), are 81 (ottantuno), ca 70 (settanta), R.D. Euro 428,15, R.A. Euro 392,47;

ed al Catasto Fabbricati del Comune di Villasor al foglio 45:

- particella 155, sub. 1, Cat. F/2, Località Bia Muntangia s.n.c., piano T
(risulta ricompreso l'ente urbano sopra identificato);

V.

Il quinto appezzamento confinante con strada, proprietà di Matta Francesco o suoi aventi causa, proprietà degli eredi di Abis Luigi o loro aventi causa, salvo altri,

censito al Catasto Terreni del Comune di Villasor al foglio 46:

- particella 13:

- porzione AA, seminativo, cl. 1, superficie ha 00 (zero), are 32 (trentadue), ca 10 (dieci), R.D. Euro 23,21, R.A. Euro 10,78;
- porzione AB, seminativo irriguo, cl. U, superficie ha 4 (quattro), are 58 (cinquantotto), ca 00 (zero), R.D. Euro 366,63, R.A. Euro 224,71;
- particella 34, seminativo irriguo cl. U, superficie ha 1 (uno), are 76 (settantasei), ca 55 (cinquantacinque), R.D. Euro 141,33, R.A. Euro 86,62.

II) Il Promissario Acquirente intende acquisire la proprietà per intero del "Terreno" per la realizzazione e l'esercizio di uno o più impianti per l'accumulo e la produzione di energia elettrica, mediante conversione diretta e indiretta della radiazione solare, e relative opere funzionali, accesso-

rie e di collegamento, ivi incluse le cabine elettriche, batterie, dispositivi di accumulo, depositi e manufatti, e le sottostazioni di trasformazione di qualsivoglia natura necessarie e/o opportune per l'accesso, l'installazione, la conduzione e la manutenzione di detti impianti e la connessione alla rete elettrica (di seguito, "Impianto Fotovoltaico"). Il Promissario Acquirente, inoltre, intende ottenere, già dalla sottoscrizione del presente Contratto, la disponibilità e la facoltà di accedere al "Terreno" al fine di poter svolgere tutte le attività prodromiche alla installazione dell'Impianto Fotovoltaico, nonché di poter ottenere tutte le autorizzazioni a ciò deputate;

III) Il Promittente Venditore si è dichiarato disponibile a vendere al Promissario Acquirente per intero il "Terreno" nei termini e alle condizioni previste nel presente contratto preliminare (il "Contratto").

TUTTO CIO' PREMESSO DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SO-STANZIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Promittente Venditore promette e si obbliga a vendere al Promissario Acquirente, che a sua volta accetta, promette e si obbliga ad acquistare a corpo il "Terreno" come meglio specificato in premessa a cui si formula espresso rinvio e riferimento.

Il Promittente Venditore dichiara e garantisce che il "Terreno" è in suo libero e pacifico possesso ed è di sua esclusiva proprietà e libera disponibilità fatto salvo quanto infra all'art.4.

1.3 Il Promittente Venditore si impegna a non compiere atti di disposizione o amministrazione che possano ledere i diritti del Promissario Acquirente o comportare l'avvio da parte di terzi di azioni relative a diritti e/o pretese sul "Terreno". Il Promittente Venditore si impegna ad informare tempestivamente il Promissario Acquirente del verificarsi dei predetti eventi. In caso di azioni esecutive o espropriative avviate da terzi sul "Terreno" il Promittente Venditore si impegna a mettere tempestivamente in contatto il Promissario Acquirente con il terzo procedente al fine di prevenire il verificarsi di effetti pregiudizievoli per il Promissario Acquirente.

ARTICOLO 2 - PREZZO E PAGAMENTI

Il prezzo di acquisto del "Terreno" oggetto del presente contratto viene convenuto tra le Parti ed accettato nella somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) Euro/Et-taro oltre imposte come per legge e quindi per un prezzo complessivo di [REDACTED]

[REDACTED] (di seguito il "Prezzo").

Le Parti concordano che il pagamento del Prezzo verrà effettuato dal Promissario Acquirente secondo le seguenti modalità:

a) Euro [REDACTED] sono stati versati a titolo di caparra confirmatoria tramite bonifico bancario dalla Banca Popolare di Sondrio in data 07.10.2022 sul conto corrente intestato al Promittente Venditore con coordinate bancarie IT7700101585290000070765279 e TRN/CRO VTP22280T0021353480321103200IT;

b) Euro [REDACTED] /00) sono stati versati a titolo di caparra confirmatoria tramite bonifico bancario dalla Banca Popolare di Sondrio in data 25.09.2023 sul conto corrente intestato al Promittente Venditore con coordinate bancarie IT7700101585290000070765279 e TRN/CRO VTP2326870047214480321103200IT.

Il saldo Prezzo, detratte quindi le somme indicate ai paragrafi a) e b) che precedono e a quanto eventualmente percepito a titolo di ulteriore caparra confirmatoria e in caso di Proroga, sarà corrisposto al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita a mezzo di bonifico bancario (di seguito "**Contratto Definitivo**").

2.3 Le Parti concordano e si danno atto sin d'ora che le spese dell'atto notarile e tutti gli oneri conseguenti saranno ad esclusivo carico del Promissario Acquirente.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI RISOLUTIVE

3.1 L'obbligo di addivenire alla stipula del Contratto Definitivo è risolutivamente condizionato, ai sensi dell'art. 1353 e ss. cod. civ., al verificarsi anche solo di uno dei seguenti eventi ("**Condizioni Risolutive**") entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto (il "**Termine**"):

- mancato rimborso integralmente del debito residuo relativo all'Ipoteca Volontaria (come di seguito definita) da parte del Promittente Venditore e/o mancata cancellazione dell'Ipoteca Volontaria a cura del Promittente Venditore;

- non siano state rilasciate, da parte delle autorità competenti, tutte le autorizzazioni, concessioni e/o i nulla osta necessari per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto Fotovoltaico (le "Autorizzazioni") e/o non sia possibile la sua piena totale cantierabilità nonché il suo regolare esercizio in ragione dei provvedimenti sopra indicati o nell'ipotesi in cui taluni dei provvedimenti menzionati siano stati oggetto di impugnazione sia in via giurisdizionale sia in via amministrativa;

successivamente al rilascio delle Autorizzazioni, sia proposta un'impugnazione entro i 120 giorni successivi alla pubblicazione dell'Autorizzazione sul Bollettino Regionale e il sito web della Regione avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero davanti al Presidente della Repubblica avverso una o più Autorizzazioni, ivi inclusi atti ad esse presupposti e /o connessi, ovvero sia avviato un procedimento di annullamento e/o revoca in autotutela entro i termini di legge;

- si siano verificati avvenimenti sopraggiunti, non dipendenti dal Promissario Acquirente, tantomeno dal Promittente Venditore, che abbiano diminuito o compromesso la convenienza economico-finanziaria per la realizzazione o l'esercizio dell'Impianto Fotovoltaico.

Le Condizioni Risolutive sono poste nell'esclusivo interesse del Promissario Acquirente che, pertanto, potrà rinunciare unilateralmente in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Promittente Venditore. Resta inteso che nel caso in cui il Promissario Acquirente rinunci ad una specifica circostanza oggetto di una Condizione Risolutiva, tale rinuncia non potrà essere in alcun modo interpretata come una rinuncia a qualsiasi altra circostanza e/o evento dedotto nelle altre Condizioni Risolutive.

3.2 Il Promissario Acquirente avrà obbligo di versare la somma di Euro [REDACTED] /00) a titolo di ulteriore caparra confirmatoria in acconto prezzo a mezzo bonifico bancario entro il 20.12.2024 e una ulteriore caparra confirmatoria della stessa somma in acconto prezzo a mezzo bonifico bancario entro il 20.12.2025.

3.3 In caso di risoluzione del Contratto, per avveramento anche solo di una delle citate Condizioni Risolutive, le Parti non avranno nulla a valere e/o pretendere l'una dall'altra, fatto salvo il diritto del Promittente Venditore a trattene- re quanto percepito, a titolo di liquidazione forfettaria, le caparre confirmatorie con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa. Le Parti sottoscriveranno in ogni caso un apposito verbale di accertamento dell'avveramento delle Condizioni entro 30 (trenta) giorni dall'avveramento della Con- dizione Risolutiva.

ARTICOLO 4 - EFFETTI OBBLIGATORI E TRASFERIMENTO DELLA PRO- PRIETÀ

4.1 Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente contratto non produce effetti traslativi della proprietà, ma solo effetti obbligatori. La proprietà dei Terreni, pertanto, resterà nella piena disponibilità del Promittente Venditore sino alla stipula del Contratto Definitivo.

4.2 Le Parti riconoscono espressamente che al presente contratto è applicabile l'Art. 2932 c.c..

4.3 Subordinatamente al mancato avveramento delle Condizioni Risolutive, le Parti saranno obbligate a sottoscrivere il Contratto Definitivo dietro semplice richiesta scritta del Promissario Acquirente entro e non oltre il termine 36 mesi (trentasei mesi) dalla data di stipula del presente Contratto ("Data di Esecuzione") presso un notaio scelto dal Promissario Acquirente. Le parti concordano che allo scadere dei 36 (trentasei) mesi ed in caso di mancata sottoscrizione del Contratto Definitivo non avranno nulla a che pretendere salvo il diritto del Promittente Venditore di trattene- re le caparre confirmatorie percepite. Il Promittente Venditore

non avrà obbligo di prorogare il presente contratto preliminare. L'eventuale proroga dopo i 36 (trentasei) mesi sarà concessa solo ed esclusivamente se si trova accordo tra le parti sull'acconto da versare a titolo di caparra confirmatoria al fine di prorogare il contratto per ulteriore 12 (dodici) mesi. La proroga sarà concessa solo ed esclusivamente previa accettazione da parte del Promittente Venditore sull'importo da versare a titolo di ulteriore caparra confirmatoria da imputare in acconto prezzo.

4.4 La data e il luogo del Contratto Definitivo e l'indicazione del notaio saranno comunicati dal Promissario Acquirente al Promittente Venditore all'indirizzo di cui al successivo art. 10.

4.5 In tempo utile ed almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il Contratto Definitivo, il Promittente Venditore provvederà a consegnare al notaio rogante la documentazione necessaria per la predisposizione del Contratto Definitivo.

4.6 Il Contratto Definitivo dovrà contenere, mutatis mutandis, tutte le previsioni, le clausole e le pattuizioni del presente Contratto.

4.7 La proprietà del "Terreno" in favore del Promissario Acquirente decorreranno dalla stipula del Contratto Definitivo. Tutti i diritti, i frutti, gli oneri, le spese e le imposte inerenti il "Terreno" a decorrere dalla Data di Esecuzione saranno a completo favore e carico del Promissario Acquirente. Il "Terreno" sarà consegnato, libero da persone e cose, contestualmente alla stipula del Contratto Definitivo.

ARTICOLO 5 - DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1 Il Promittente Venditore dichiara e garantisce al Promissario Acquirente quanto segue:

- la vendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le unità immobiliari in oggetto, con le relative accessioni e pertinenze, diritti e servitù attive passive, vincoli esistenti che possono dar luogo ad azione per aumento o diminuzione di prezzo, in dipendenza di qualsiasi errore od omissione dei dati catastali o dei confini e per qualsiasi differenza tra la superficie indicata e quella effettiva, ancorché eccedente la percentuale di tolleranza prevista dal l'art. 1538 c.c.
- il fondo oggetto del presente atto viene venduto nella condizione giuridica in cui oggi si trova, ben nota alla parte acquirente, così come si possiede e si ha diritto di possedere Mulas Antonio venditore per esserle pervenuto in virtù del titolo in premessa. All'uopo, la parte acquirente assume su di sé ogni onere, adempimento e formalità per l'accertamento di eventuali servitù anche legali nei modi e termini di legge esonerando nel contempo la parte cedente da ogni responsabilità a riguardo;
- di avere la piena ed esclusiva proprietà e libera disponi-

bilità del "Terreno" e che lo stesso è libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, vincoli (sia di natura privatistica che pubblicistica), ipoteche (fatto salvo quanto infra), privilegi (anche fiscali), pignoramenti, sequestri, oneri, vincoli e gravami, prelazioni fatte salve quelle previste dalla normativa vigente anche agricole, usi civici, diritti di terzi reali o personali in genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, diritti e/o demani civici), locazioni, affittanze, occupazioni con o senza titolo, cose e persone, litispendenze anche non trascritte nei Registri di Pubblicità Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate (ex conservatoria dei registri immobiliari), ad eccezione di:

1) ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 1° giugno 2023 ai numeri 18377 di reg. gen. e 1998 di formalità per [REDACTED] [REDACTED]) a favore del "Banco di Sardegna S.p.A." con sede legale in Cagliari (CA) al Viale Bonaria n.33 nonché sede amministrativa e Direzione Generale in Sassari alla omonima piazzetta n.1 e codice fiscale n.01564560900, che grava sugli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Villasor al:

- foglio 44, particelle 90, 91, 102, 46, 94 e 97,
- foglio 45, particelle 10, 11 e 31,
- foglio 46, particelle 13 e 34;

(l' "Ipoteca Volontaria").

Detta Ipoteca Volontaria sarà oggetto di cancellazione per estinzione del debito garantito con provvista della presente vendita e quindi per effetto dell'accollo della parte acquirente che provvederà in tal modo, giusta apposita delegazione di pagamento, ad estinguere il mutuo stesso direttamente con parte del saldo prezzo e quindi in acconto ad esso.

Tale estinzione sarà fatta esclusivamente in sede di Contratto Definitivo a cura della parte promittente acquirente intendendosi l'accollo valido e vincolante solo per lo scopo specifico di saldo prezzo.

Pertanto, è escluso qualsiasi obbligo della parte promittente venditrice di dover anticipare o provvedere con risorse proprie all'estinzione del mutuo che, come detto e ribadito, sarà perfezionato in sede di Contratto Definitivo, con la provvista del saldo prezzo a cura della parte acquirente.

2) Domanda giudiziale per accertamento di diritti reali depositata presso il Tribunale di Cagliari rep. n.3942/2022, a favore di PISANU MARIO, nato a Decimoputzu (CA) il 7 settembre 1947, codice fiscale PSN MRA 47P07 D260I e contro l'ISTITUTO DI SERVIZIO PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTAREE - I.S.M.E.A.- con sede a Roma, codice fiscale 08037790584 volta ad accertare e dichiarare la proprietà, per effetto dell'intervenuto acquisto del diritto di proprietà ex art.1158 c.c., gravante sugli immobili censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Villasor al foglio 45, particelle 34, 156 e

155 (appezzamento di "Terreno" descritto al num. IV del punto A della presente relazione), trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 4 luglio 2022 ai numeri 21869 di reg. gen. e 16244 di formalità. All'uopo la parte promittente venditrice specifica che tale formalità era già sussistente al momento del suo acquisto avvenuto con rogito del Notaio Natalia Sgromo di Roma in data 29 maggio 2023, rep.n.1667/racc.n.1317, dall'ISMEA e di cui in premessa e che quest'ultima all'articolo 3.3 si è espressamente obbligata a rimborsare il prezzo corrispondente in caso di soccombenza del giudizio sottostante. Pertanto, senza assumere con il presente atto alcuna garanzia ovvero obbligo circa l'esito del citato giudizio, instaurato totalmente a carico di Ismea (sua dante causa), MULAS ANTONIO sin da ora cede a favore della parte promittente acquirente (o suoi aventi causa) ogni ragione di credito, somma e pretesa dovesse maturare e riscuotere da Ismea stessa per detto titolo obbligandosi a notificare ad Ismea la presente cessione per ogni effetto di legge. Per effetto di tale cessione di credito futuro ed incerto (dipendente dall'esito del giudizio) la parte promittente acquirente esonera e manleva MULAS ANTONIO da ogni responsabilità al riguardo ma assume ogni diritto e ragione direttamente nei confronti di ISMEA intendendosi la cessione pro-soluta ma incondizionata e contemplata nel prezzo in oggetto.

In ogni caso e per quanto possa occorrere MULAS ANTONIO rilascia alla parte promittente acquirente e/o suoi aventi causa procura irrevocabile affinché anche in suo nome e conto (senza però alcun obbligo di rendiconto o rimborso) possa agire per qualsiasi azione e pretesa di riscossione e valutazione di danni e spese nei confronti di Ismea;

- non vi sono terzi che possano vantare diritti di prelazione relativamente al "Terreno" ai sensi dell'art. 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, così come modificato dall'art. 13 comma 4-ter del citato D.L. 193/2016, alla vendita dei terreni da parte di ISMEA non si applica la prelazione agraria;

- che non beneficia di finanziamenti pubblici ad eccezione dei titoli PAC, sussidi e non ha assunto impegni tuttora in essere nell'ambito di piani o programmi di sviluppo agricolo e rurale o cofinanziati con fondi europei (FEOGA, FEASR) non coerenti con la realizzazione sul terreno dell'impianto fotovoltaico. In aggiunta la realizzazione dell'impianto non comporta l'espianto di impianti arborei oggetto di produzione agricole di qualità;

- non sono stati assegnati, percepiti o comunque utilizzati mutui e/o contributi, in qualsiasi forma essi si presentino, che comportino o potrebbero comportare divieto di alienazione o limitazioni alla libera alienabilità e commerciabilità del "Terreno".

5.2 In aggiunta alle garanzie previste dalla legge e a quanto già esposto al presente articolo, il Promittente Venditore dichiara e garantisce inoltre:

- che il "Terreno" non è stato trasferito mediante atti di donazione;

- che il "Terreno" per quanto di sua conoscenza alla data di sottoscrizione del presente contratto preliminare non è mai stato percorso dal fuoco da almeno 10 (dieci) anni dalla data odierna e, pertanto, non rientra nell'elenco di cui alla legge 428/1993 nè in quello successivamente previsto dall'art. 10 della legge 353/2000 ad eccezione di quanto espressamente previsto dal Certificato di Destinazione Urbanistica che si allega in copia al presente atto sotto la lettera **"B"**, al quale si fa espressamente richiamo, e relativamente alle porzioni di "Terreno" distinte al foglio 44 con le particelle 94-91-46-97-102 e al foglio 45 con le particelle 10-11-34-156;

- di avere piena conoscenza dell'attività a cui verrà adibito il "Terreno" e di non avere alcuna doglianza o pretesa ad alcun titolo connessa alla realizzazione, all'esercizio ed alla manutenzione dell'Impianto Fotovoltaico;

- che per quanto di sua conoscenza alla data di sottoscrizione del presente contratto preliminare il "Terreno" non è rivestito, in tutto o in parte, da coperture in eternit o comunque contenenti amianto e sia libera da materiali usati, detriti, rifiuti, e/o agenti o sostanze inquinanti, contaminanti, prodotti petroliferi o derivati, e altre sostanze tossiche e/o pericolose o meno, sopra o sotto la superficie in quanto il Promittente Venditore è proprietario del terreno da poco tempo;

- di non essere stato oggetto di indagini o condanne penali anche non definitive nonché di provvedimenti emanati da qualsivoglia Autorità amministrativa e/o giurisdizionale in relazione con la violazione della normativa applicabile, con particolare riferimento alle norme in materia tributaria, di tutela dell'ambiente, antimafia, anticorruzione, riciclaggio nonché le norme in materia di tutela dei diritti umani;

- che non ha offerto, ceduto, accettato o richiesto somme di denaro o qualsiasi altra utilità, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di condizionare il corretto espletamento dell'attività dei soggetti terzi, inclusi soggetti pubblici coinvolti in relazione alla realizzazione dell'Impianto Fotovoltaico e si impegna a non porre in essere tali condotte in futuro, anche per mezzo di intermediari. Ove il versamento di somme nei confronti di Enti pubblici sia avvenuto e sia previsto, in base alla normativa applicabile, in relazione alla realizzazione dell'Impianto Fotovoltaico, esso deve essere adeguatamente documentato;

- che non vi sono terzi che possano vantare diritti di prelazione relativamente al "Terreno", fatto salvo quella legale

e di cui infra;

- che per quanto di sua conoscenza alla data di sottoscrizione del presente contratto preliminare il "Terreno" e il relativo sottosuolo sono liberi da tubature, da condotte ed in genere da impianti incompatibili o anche solo pregiudizievoli o limitativi dell'uso al quale lo stesso sarà destinato ad eccezione di quelle inerenti gli impianti di irrigazione e del Consorzio di bonifica.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, la parte promittente venditrice, previo richiamo sulle conseguenze penali previste dalla legge per le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:

- che la porzione immobiliare urbana oggetto del presente atto è stata costruita nel luglio del 1996 in seguito al rilascio da parte del Comune di Villasor della Concessione Edilizia n. 2294/1995 del 12/06/1996 e che successivamente non ha subito modificazioni o variazioni; trattandosi di un fabbricato diruto, è facoltà del Promissario Acquirente fare le verifiche e controlli del caso per appurare le eventuali presenze di copertura di eternit e provvedere a proprie spese al suo smaltimento oltre allo smaltimento di tutti i detriti del fabbricato.

5.3 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate dal Promittente Venditore ora per allora per tutta la durata dei diritti oggetto del presente Contratto.

5.4 Le dichiarazioni e garanzie rese dal Promittente Venditore nel presente Contratto sono veritiere e corrette alla data di stipula del presente Contratto.

ARTICOLO 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

6.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 cod. civ., il Promittente Venditore presta, con il presente Contratto, ora per allora il proprio consenso e autorizza espressamente il Promissario Acquirente a cedere, con espressa liberazione di quest'ultimo, il presente Contratto e/o il Contratto Definitivo e/o i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a terzi, ivi inclusi istituti finanziatori o società controllate, controllanti, collegate o appartenenti al medesimo gruppo, come definite ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Nessuna modifica del corrispettivo dovuto ai sensi del Contratto Definitivo potrà essere attuata quale conseguenza dell'intervenuta cessione dei diritti o del Contratto e/o del Contratto Definitivo di cui sopra.

6.2 Il Promissario Acquirente ha il diritto di recedere in ogni momento dal presente Contratto entro la scadenza del termine previsto per la stipula del Contratto Definitivo mediante preavviso scritto da inviarsi tramite lettera raccomandata a/r o via posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del seguente articolo 10. Nell'ipotesi di esercizio da parte

del Promissario Acquirente del diritto di recesso ai sensi del presente articolo il Promittente Venditore avrà diritto unicamente a trattenere quanto percepito a titolo di liquidazione forfettaria le caparre confirmatorie con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa.

ARTICOLO 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Qualunque modifica o eventuale integrazione al presente Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta dalle Parti e sottoscritta dalle stesse.

ARTICOLO 8 - PATTI ULTERIORI

8.1 Il Promittente Venditore si impegna a fornire al Promissario Acquirente, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta di quest'ultimo, tutta la documentazione e le informazioni e notizie utili in suo possesso affinché quest'ultimo possa svolgere le opportune attività di verifica in relazione alle situazioni di natura legale, amministrativa, ambientale, urbanistica e fiscale relative al "Terreno" ivi inclusa qualsiasi informazione e/o documento relativo all'esistenza di usi civici.

8.2 Il Promittente Venditore consente, sin dalla sottoscrizione del Contratto, al Promissario Acquirente, al suo personale e a ogni altro soggetto dal medesimo incaricato, con espressa esclusione di ulteriori compensi e/o indennizzi di sorta, di accedere liberamente, anche con uomini e macchine operatrici, al "Terreno" al fine di eseguirvi operazioni funzionali alla richiesta e all'ottenimento delle Autorizzazioni nonché alla progettazione, realizzazione, utilizzo e manutenzione dell'Impianto Fotovoltaico, ivi comprese eventuali indagini geologiche e geotecniche nonché eventuali operazioni relative al frazionamento catastale dei terreni, previa comunicazione preventiva con un preavviso di 15 (quindici) giorni e coordinazione con il Promittente Venditore medesimo, a cura e proprie spese del Promissario, il quale manleva da ogni responsabilità il Promittente per le prescritte attività;

8.3 Il Promittente Venditore presta espressamente il proprio consenso, ad ogni effetto di legge, per far sì che il Promissario Acquirente possa ottenere ogni autorizzazione, licenza, concessione od altro atto o provvedimento amministrativo per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto Fotovoltaico e di ogni opera o lavoro ad essa relativa, funzionale ed accessoria.

8.4 Il Promittente Venditore si obbliga a non porre in essere atti di disposizione o di amministrazione del "Terreno" che possano pregiudicare i diritti del Promissario Acquirente e/o la realizzazione e/o l'esercizio dell'Impianto Fotovoltaico.

8.5 Il Promittente Venditore riconosce durante tutta la durata e la vigenza di questo contratto preliminare l'importanza essenziale per il Promissario Acquirente della persistenza

dell'attuale irraggiamento solare sul "Terreno". Pertanto, il Promittente Venditore si impegna, per sé ed aventi causa, a non realizzare e a non far realizzare da terzi a qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto del Promissario Acquirente, sui terreni di proprietà del Promittente Venditore, in ogni caso per una fascia avente una larghezza di mq. 10,00 (dieci virgola zero zero) dal confine del "Terreno", opere e/o manufatti che possano alterare, in tutto o in parte, le condizioni del "Terreno" e/o l'irraggiamento dell'Impianto Fotovoltaico.

ARTICOLO 9 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

9.1 Il presente Contratto è governato dalla legge italiana.

9.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI

10.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto sarà da intendersi debitamente ricevuta se effettuata, mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi:

Per il Promittente Venditore:

Antonio Mulas

n°cell +39 347.36.73.543

e-mail: csaafonni@pec.it

Per il Promissario Acquirente:

Peridot Solar Opal S.r.l - Via Albricci Alberico 7 - 20122 Milano (MI)

n° tel. 392 6142403

PEC: peridotsolaropal@legalmail.it

All'Att.ne:

Dott. Andrea Masciotta - N° cell: 392 6142403 - Email: a.masciotta@marererinnovabili.it; andrea.urzi@peridotsolar.com

10.2 Le Parti avranno diritto di modificare, con comunicazione scritta in conformità al presente articolo, i rispettivi indirizzi. Tutte le comunicazioni si riterranno ricevute quando effettivamente recapitate ai menzionati indirizzi.

Roma, 14 dicembre 2023.

Firmato Antonio Mulas

Firmato Andrea Masciotta

REP. 6278

RACC. 4292

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor CLAUDIO MANZO notaio in Roma, con studio in Piazza Adriana n.20, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

ATTESTO che:

1) MULAS ANTONIO, nato a Fonnì (NU) il 12 ottobre 1966, codice fiscale MLS NTN 66R12 D665X, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede a Fonnì (NU), Viale del Lavoro

n.196, iscritta al Registro Imprese di Nuoro nella sezione speciale con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA dal 11 maggio 2021, REA n. NU-115038, Partita IVA n.01609510910,

2) MASCIOTTA ANDREA, nato a Roma l'8 marzo 1995, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratore speciale della

- **Peridot Solar Opal S.R.L.**, avente sede legale in Milano, Via Alberico Albricci 7, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 13120750966, REA n.MI-2703779,

autorizzato alla stipula del presente atto dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante **URZI' ANDREA EGIDIO**, nato a Catania il 17 ottobre 1979, giusta procura speciale a rogito del Notaio Marco Farina di Pessano con Bornago, in data 13 dicembre 2023 rep.1160, che in copia conforme all'originale è allegata al presente atto sotto la lettera **"A"**,

della loro identità personale io Notaio sono certo, resi edotti da me Notaio sulla responsabilità penale in cui si incorre in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, hanno reso le relative attestazioni in esso contenute, e previa lettura del testo datane a loro da me Notaio, hanno sottoscritto, a norma di legge alle ore undici e trenta.

l'atto che precede in fine ed a margine, alla mia presenza, nel mio studio con dispensa dalla lettura di quanto allegato. Roma, Piazza Adriana n.20, 14 dicembre 2023.

Firmato Claudio Manzo, Notaio

Impronta di sigillo

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Con la presente scrittura privata che sarà conservata agli atti del Notaio autenticante Claudio Manzo di Roma, che ne curerà la registrazione e trascrizione, i signori:

1) MULAS MARIO, nato a Nuoro il 19 maggio 1999, codice fiscale MLS MRA 99E19 F979U, domiciliato per la carica presso la ditta di cui infra, quale **titolare dell'omonima impresa individuale** corrente in Vallermosa (SU), Via Case Sparse s.n.c., iscrizione al Registro Imprese di Cagliari ed Oristano con **R.E.A. n. CA-353462**, iscritta nella sezione speciale con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE: Coltivatore Diretto dal 5 agosto 2021, **Partita IVA n.01615190913**,

di seguito denominato anche "**promittente venditore**";

2) MASCIOTTA ANDREA, nato a Roma l'8 marzo 1995, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratore speciale della

- **Peridot Solar Opal S.R.L.**", avente sede legale in Milano, Via Alberico Albricci 7, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Imprese di Milano Monza Brianza 13120750966, REA n.MI-2703779,

autorizzato alla stipula del presente atto dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante **URZI' ANDREA EGIDIO**, nato a Catania il 17 ottobre 1979, giusta procura speciale a rogito del Notaio Marco Farina di Pessano con Bornago, in data 13 dicembre 2023 rep.1160, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "**A**",

di seguito denominata anche "**promissario/a acquirente**".

(di seguito definite ciascuna singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**"),

D'ora in poi, nel proseguo del presente atto senza bisogno di ulteriore ripetizione, tutte le dichiarazioni rese dalla società "Peridot Solar Violet S.R.L." ed a lei rivolte si intenderanno effettuate a mezzo del proprio rappresentante legale.

PREMESSO CHE:

I) il Promittente Venditore è pieno ed esclusivo proprietario, per l'intero ed a titolo personale, di quanto in oggetto, in seguito meglio descritto, pervenuto in virtù di contratto di vendita con atto a mio ministero del 28 marzo 2023, rep.n.5902/racc.n.4001, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 4 in data 3 aprile 2023 al n.10952, serie 1T e trascritto presso i RR.II di Cagliari al reg. part. n.8322, dall'**Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA**, (di seguito **ISMEA**), **Ente Pubblico Economico Nazionale**, con sede legale in Roma, Viale Liegi n.26, codice fiscale n.08037790584; il tutto libero da qualsiasi costruzione, manufatto, ingombro o al-

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4

Il 15/12/2023

Al n. 42078

Serie 1T

Esatti Euro 1.040,00

Trascritto a

CAGLIARI

il 15/12/2023

al n. 41618 reg.gen

al n. 31451 reg.part.

beri, siti nei Comuni di Villasor e Decimoputzu esteso complessivamente ha 57 (cinquantasette), are 45 (quarantacinque), ca 05 (cinque), senza sovrastanti fabbricati, confinante nell'insieme con: Caboni Francesco, Abis Sandro, Marcialis Rosa e Luisa, strada vicinale Santu Basiliu, ragioni Farci Claudio, Tocco Carletto, ragioni eredi Piras, o loro aventi causa, salvo altri, il tutto censito nell'Ufficio del Territorio di Cagliari al Catasto Terreni del Comune di:

I) VILLASOR al:

foglio 45:

- particella 19, seminativo irriguo, cl. U, ha 00 (zero), are 62 (sessantadue), ca 40 (quaranta), R.D. Euro 49,95, R.A. Euro 30,62;
- particella 22, seminativo irriguo, cl. U, ha 4 (quattro), are 64 (sessantaquattro), ca 40 (quaranta), R.D. Euro 371,76, R.A. Euro 227,85;
- particella 50, seminativo irriguo, cl. U, ha 00 (zero), are 49 (quarantanove), ca 85 (ottantacinque), R.D. Euro 39,91, R.A. Euro 24,46;
- particella 53:
 - porzione AA, seminativo, cl. 03, ha 00 (zero), are 01 (uno), ca 64 (sessantaquattro), R.D. Euro 0,51, R.A. Euro 0,47,
 - porzione AB, seminativo irriguo, cl. U, ha 00 (zero), are 28 (ventotto), ca 46 (quarantasei), R.D. Euro 22,78, R.A. Euro 13,96;
- particella 54:
 - porzione AA, seminativo, cl. 3, ha 00 (zero), are 04 (quattro), ca 95 (novantacinque), R.D. Euro 1,53, R.A. Euro 1,41,
 - porzione AB, seminativo irriguo, cl. U, ha 00 (zero), are 18 (diciotto), ca 00 (zero), R.D. Euro 14,41, R.A. Euro 8,83;
- particella 93, seminativo irriguo, cl. U, ha 00 (zero), are 06 (sei), ca 70 (settanta), R.D. Euro 5,36, R.A. Euro 3,29; ,
- particella 120, seminativo irriguo, classe U, ha 00 (zero), are 92 (novantadue), ca 49 (quarantanove), R.D. Euro 74,04, R.A. Euro 45,38;
- particella 121, pascolo, cl. 02, ha 00 (zero), are 06 (sei), ca 21 (ventuno), R.D. Euro 1,28, R.A. Euro 0,64;
- particella 122, seminativo irriguo, cl. U, ha 00 (zero), are 56 (cinquantasei), ca 60 (sessanta), R.D. Euro 45,31, R.A. Euro 27,77;
- particella 136, seminativo irriguo, cl. U, ha 9 (nove), are 93 (novantatré), ca 00 (zero), R.D. Euro 794,90, R.A. Euro 487,20;
- particella 137, seminativo irriguo, cl. U, ha 5 (cinque), are 68 (sessantotto), ca 75 (settantacinque), R.D. Euro

455,29, R.A. Euro 279,05;

- **particella 146:**

-- **porzione AA**, seminativo, cl. 03, ha 00 (zero), are 05 (cinque), ca 70 (settanta), R.D. Euro 1,77, R.A. Euro 1,62,

-- **porzione AB**, seminativo irriguo, cl. U, ha 00 (zero), are 18 (diciotto), ca 00 (zero), R.D. Euro 14,41, R.A. Euro 8,83;

- **particella 147**, pascolo, cl. 03, ha 00 (zero), are 06 (sei), ca 00 (zero), R.D. Euro 0,77, R.A. Euro 0,50,

- **particella 148**, seminativo irriguo, cl. U, ha 00 (zero), are 08 (otto), ca 25 (venticinque), R.D. Euro 6,60, R.A. Euro 4,05;

- **particella 149**, seminativo irriguo, cl. U, ha 3 (tre), are 55 (cinquantacinque), ca 80 (ottanta), R.D. Euro 284,82, R.A. Euro 174,57;

- **particella 150**, pascolo, cl. 02, are 21 (ventuno), ca 50 (cinquanta), R.D. Euro 4,44, R.A. Euro 2,22;

- **particella 151:**

-- **porzione AA**, seminativo, cl. 03, ha 00 (zero), are 15 (quindici), ca 10 (dieci), R.D. Euro 4,68, R.A. Euro 4,29;

-- **porzione AB**, seminativo irriguo, cl. U, ha 00 (zero), are 96 (novantasei) ca 00 (zero), R.D. Euro 76,85, R.A. Euro 47,10;

foglio 57:

- **particella 44**, seminativo irriguo, cl. U, ha 16 (sedici), are 53 (cinquantatré), ca 35 (trentacinque), R.D. Euro 1.323,52, R.A. Euro 811,19;

- **particella 45**, pascolo, cl. 03, ha 00 (zero), are 43 (quarantatré), ca 35 (trentacinque), R.D. Euro 5,60, R.A. Euro 3,58;

- **particella 46:**

-- **porzione AA**, seminativo, cl. 03, ha 00 (zero), are 20 (venti), ca 00 (zero), R.D. Euro 6,20, R.A. Euro 5,68,

-- **porzione AB**, seminativo irriguo, cl. U, ha 03 (tre), are 39 (trentanove), ca 00 (zero), R.D. Euro 271,37, R.A. Euro 166,32;

- **particella 47**, pascolo, cl. 03, ha 00 (zero), are 19 (diciannove), ca 55 (cinquantacinque), R.D. Euro 2,52, R.A. Euro 1,62;

II) DECIMOPUTZU al

foglio 10:

- **particella 208**, seminativo irriguo, cl. U, ha 03 (tre), are 95 (novantacinque), ca 00 (zero), R.D. Euro 244,80, R.A. Euro 112,20;

- **particella 209**, seminativo irriguo, cl. U, ha 3 (tre), are 95 (novantacinque), ca 00, R.D. Euro 244,80, R.A. Euro 112,20;

II) Il Promissario Acquirente intende acquisire la proprietà per intero del "Terreno" per la realizzazione e l'esercizio di uno o più impianti per l'accumulo e la produzione di ener-

gia elettrica, mediante conversione diretta e indiretta della radiazione solare, e relative opere funzionali, accessorie e di collegamento, ivi incluse le cabine elettriche, batterie, dispositivi di accumulo, depositi e manufatti, e le sottostazioni di trasformazione di qualsivoglia natura necessarie e/o opportune per l'accesso, l'installazione, la conduzione e la manutenzione di detti impianti e la connessione alla rete elettrica (di seguito, "Impianto Fotovoltaico"). Il Promissario Acquirente, inoltre, intende ottenere, già dalla sottoscrizione del presente Contratto, la disponibilità e la facoltà di accedere al "Terreno" al fine di poter svolgere tutte le attività prodromiche alla installazione dell'Impianto Fotovoltaico, nonché di poter ottenere tutte le autorizzazioni a ciò deputate;

III) Il Promittente Venditore si è dichiarato disponibile a vendere al Promissario Acquirente per intero il "Terreno" nei termini e alle condizioni previste nel presente contratto preliminare (il "Contratto").

TUTTO CIO' PREMESSO DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SO-STANZIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Promittente Venditore promette e si obbliga a vendere al Promissario Acquirente, che a sua volta accetta, promette e si obbliga ad acquistare a corpo il "Terreno" come meglio specificato in premessa a cui si formula espresso rinvio e riferimento.

Il Promittente Venditore dichiara e garantisce che il "Terreno" è in suo libero e pacifico possesso ed è di sua esclusiva proprietà e libera disponibilità fatto salvo quanto infra all'art.4.

1.3 Il Promittente Venditore si impegna a non compiere atti di disposizione o amministrazione che possano ledere i diritti del Promissario Acquirente o comportare l'avvio da parte di terzi di azioni relative a diritti e/o pretese sul "Terreno" Il Promittente Venditore si impegna ad informare tempestivamente il Promissario Acquirente del verificarsi dei predetti eventi. In caso di azioni esecutive o espropriative avviate da terzi sul "Terreno" il Promittente Venditore si impegna a mettere tempestivamente in contatto il Promissario Acquirente con il terzo procedente al fine di prevenire il verificarsi di effetti pregiudizievoli per il Promissario Acquirente.

ARTICOLO 2 - PREZZO E PAGAMENTI

Il prezzo di acquisto del "Terreno" oggetto del presente contratto viene convenuto tra le Parti ed accettato nella somma di Euro [redacted] zero zero) Euro/Et-taro oltre imposte come per legge e quindi per un prezzo comp [redacted] Euro [redacted] zero zero) (di seguito il "Prezzo").

(di seguito il "Prezzo").

Le Parti concordano che il pagamento del Prezzo verrà effettuato dal Promissario Acquirente secondo le seguenti modalità:

a) Euro [REDACTED] **virgola zero zero)** sono stati versati a titolo di caparra confirmatoria tramite bonifico bancario dalla Banca Popolare di Sondrio in data 07.10.2022 sul conto corrente intestato al Promittente Venditore con coordinate bancarie IT52H0306944043100000006405 e TRN/CRO VTP22280T0015860480321103200IT;

b) Euro [REDACTED] **virgola zero zero)** sono stati versati a titolo di caparra confirmatoria tramite bonifico bancario dalla Banca Popolare di Sondrio in data 25.09.2023 sul conto corrente intestato al Promittente Venditore con coordinate bancarie IT52H0306944043100000006405 e TRN/CRO VTP23268T0046972480321103200IT.

Il saldo Prezzo, detratte quindi le somme indicate ai paragrafi a) e b) che precedono e a quanto eventualmente percepito a titolo di ulteriore caparra confirmatoria e in caso di Proroga, sarà corrisposto al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita a mezzo di bonifico bancario (di seguito "**Contratto Definitivo**").

2.3 Le Parti concordano e si danno atto sin d'ora che le spese dell'atto notarile e tutti gli oneri conseguenti saranno ad esclusivo carico del Promissario Acquirente.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI RISOLUTIVE

3.1 L'obbligo di addivenire alla stipula del Contratto Definitivo è risolutivamente condizionato, ai sensi dell'art. 1353 e ss. cod. civ., al verificarsi anche solo di uno dei seguenti eventi ("**Condizioni Risolutive**") entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto (il "**Termine**"):

- mancato rimborso integralmente del debito residuo relativo all'Ipoteca Volontaria (come di seguito definita) da parte del Promittente Venditore e/o mancata cancellazione dell'Ipoteca Volontaria a cura del Promittente Venditore;
- non siano state rilasciate, da parte delle autorità competenti, tutte le autorizzazioni, concessioni e/o i nulla osta necessari per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto Fotovoltaico (le "Autorizzazioni") e/o non sia possibile la sua piena totale cantierabilità nonché il suo regolare esercizio in ragione dei provvedimenti sopra indicati o nell'ipotesi in cui taluni dei provvedimenti menzionati siano stati oggetto di impugnazione sia in via giurisdizionale sia in via amministrativa;

successivamente al rilascio delle Autorizzazioni, sia proposta un'impugnazione entro i 120 giorni successivi alla pubblicazione dell'Autorizzazione sul Bollettino Regionale e il

sito web della Regione avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero davanti al Presidente della Repubblica avverso una o più Autorizzazioni, ivi inclusi atti ad esse presupposti e /o connessi, ovvero sia avviato un procedimento di annullamento e/o revoca in autotutela entro i termini di legge;

- si siano verificati avvenimenti sopraggiunti, non dipendenti dal Promissario Acquirente, tantomeno dal Promittente Venditore, che abbiano diminuito o compromesso la convenienza economico-finanziaria per la realizzazione o l'esercizio dell'Impianto Fotovoltaico.

Le Condizioni Risolutive sono poste nell'esclusivo interesse del Promissario Acquirente che, pertanto, potrà rinunciarvi unilateralmente in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Promittente Venditore. Resta inteso che nel caso in cui il Promissario Acquirente rinunci ad una specifica circostanza oggetto di una Condizione Risolutiva, tale rinuncia non potrà essere in alcun modo interpretata come una rinuncia a qualsiasi altra circostanza e/o evento dedotto nelle altre Condizioni Risolutive.

3.2 Il Promissario Acquirente avrà obbligo di versare la somma di Euro [REDACTED] /00) a titolo di ulteriore caparra confirmatoria in acconto prezzo a mezzo bonifico bancario entro il 20.12.2024 e una ulteriore caparra confirmatoria della stessa somma in acconto prezzo a mezzo bonifico bancario entro il 20.12.2025.

3.3 In caso di risoluzione del Contratto, per avveramento anche solo di una delle citate Condizioni Risolutive, le Parti non avranno nulla a valere e/o pretendere l'una dall'altra, fatto salvo il diritto del Promittente Venditore a trattene-re quanto percepito, a titolo di liquidazione forfettaria, le caparre confirmatorie con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa. Le Parti sottoscriveranno in ogni caso un apposito verbale di accertamento dell'avveramento delle Condizioni entro 30 (trenta) giorni dall'avveramento della Condizione Risolutiva.

ARTICOLO 4 - EFFETTI OBBLIGATORI E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

4.1 Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente contratto non produce effetti traslativi della proprietà, ma solo effetti obbligatori. La proprietà dei Terreni, pertanto, resterà nella piena disponibilità del Promittente Venditore sino alla stipula del Contratto Definitivo.

4.2 Le Parti riconoscono espressamente che al presente contratto è applicabile l'Art. 2932 c.c..

4.3 Subordinatamente al mancato avveramento delle Condizioni Risolutive, le Parti saranno obbligate a sottoscrivere il Contratto Definitivo dietro semplice richiesta scritta del Promissario Acquirente da inviare entro e non oltre il termine di 36 mesi (trentasei mesi) dalla data di stipula del pre-

sente Contratto ("Data di Esecuzione") presso un notaio scelto dal Promissario Acquirente. Le parti concordano che allo scadere dei 36 mesi ed in caso di mancata sottoscrizione del contratto definitivo non avranno nulla a che pretendere salvo il diritto del Promittente Venditore di trattenere le caparre confirmatorie percepite. Il Promittente Venditore non avrà obbligo di prorogare il presente contratto preliminare. L'eventuale proroga dopo i 36 mesi sarà concessa solo ed esclusivamente se si trova accordo tra le parti sull'acconto da versare a titolo di caparra confirmatoria al fine di prorogare il contratto per ulteriore 12 mesi. La proroga sarà concessa solo ed esclusivamente previa accettazione da parte del Promittente Venditore sull'importo da versare a titolo di ulteriore caparra confirmatoria da imputare in acconto prezzo.

4.4 La data e il luogo del Contratto Definitivo e l'indicazione del notaio saranno comunicati dal Promissario Acquirente al Promittente Venditore all'indirizzo di cui al successivo art. 10.

4.5 In tempo utile ed almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il Contratto Definitivo, il Promittente Venditore provvederà a consegnare al notaio rogante la documentazione necessaria per la predisposizione del Contratto Definitivo.

4.6 Il Contratto Definitivo dovrà contenere, mutatis mutandis, tutte le previsioni, le clausole e le pattuizioni del presente Contratto.

4.7 La proprietà del "Terreno" in favore del Promissario Acquirente decorreranno dalla stipula del Contratto Definitivo. Tutti i diritti, i frutti, gli oneri, le spese e le imposte inerenti il "Terreno" a decorrere dalla Data di Esecuzione saranno a completo favore e carico del Promissario Acquirente. Il "Terreno" sarà consegnato, libero da persone e cose, contestualmente alla stipula del Contratto Definitivo.

ARTICOLO 5 - DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1 Il Promittente Venditore dichiara e garantisce al Promissario Acquirente quanto segue:

- la vendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le unità immobiliari in oggetto, con le relative accessioni e pertinenze, diritti e servitù attive passive, vincoli esistenti che possono dar luogo ad azione per aumento o diminuzione di prezzo, in dipendenza di qualsiasi errore od omissione dei dati catastali o dei confini e per qualsiasi differenza tra la superficie indicata e quella effettiva, ancorché eccedente la percentuale di tolleranza prevista dal l'art. 1538 c.c.
- il fondo oggetto del presente atto viene venduto nella condizione giuridica in cui oggi si trova, ben nota alla parte acquirente, così come si possiede e si ha diritto di possedere Mulas Mario venditore per esserle pervenuto in virtù del

titolo in premessa. All'uopo, la parte acquirente assume su di sé ogni onere, adempimento e formalità per l'accertamento di eventuali servitù anche legali nei modi e termini di legge esonerando nel contempo la parte cedente da ogni responsabilità a riguardo.

- di avere la piena ed esclusiva proprietà e libera disponibilità del "Terreno" e che lo stesso è libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, vincoli (sia di natura privatistica che pubblicistica), ipoteche (fatto salvo quanto infra), privilegi (anche fiscali), pignoramenti, sequestri, oneri, vincoli e gravami, prelazioni fatte salve quelle previste dalla normativa vigente anche agricole, usi civici, diritti di terzi reali o personali in genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, diritti e/o demani civici), locazioni, affittanze, occupazioni con o senza titolo, cose e persone, litispendenze anche non trascritte nei Registri di Pubblicità Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate (ex conservatoria dei registri immobiliari), ad eccezione di:

- servitù di elettrodotto perpetua a favore dell'ENEL in virtù di atto autentificato dal Notaio Saba in data 11 dicembre 1974 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Cagliari in data 2 gennaio 1975 ai nn.37/36, gravante per una percorrenza di metri lineari 620 (seicentoventi) ed una larghezza di metri 7 (sette) sui mappali 40, 51, 19 e 22 del foglio 25 in Comune di Villasor;

- servitù di elettrodotto perpetua a favore dell'ENEL in virtù di atto autentificato dal Notaio Saba in data 11 dicembre 1974 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Cagliari in data 2 gennaio 1975 ai nn.38/37, gravante per una percorrenza di metri lineari 590 (cinquecentonovanta) ed una larghezza di metri 7 (sette) sul mappale 3 del foglio 57 in Comune di Villasor;

- servitù di elettrodotto perpetua a favore dell'ENEL in virtù di atto autentificato dal Notaio Saba in data 11 dicembre 1974 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Cagliari in data 2 gennaio 1975 ai nn.40/39, gravante per una percorrenza di metri lineari 950 (novecentocinquanta) ed una larghezza di metri 6 (sei)) sui mappali 40, 51, 19 e 22 del foglio 45 in Comune di Villasor;

- servitù di passaggio pedonale e veicolare e di attraversamento di cavi elettrici sotterranei ed aerei in virtù di atto autentificato dal Notaio Giovanni Rossetti in Carbonia in data 20 marzo 2002, rep.n.39091 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Cagliari in data 4 aprile 2002 ai nn.16925/13483, gravante sul mappale 122 (già 51 sub.a) del foglio 45 in Comune di Villasor;

- ipoteca legale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II di Cagliari in data 3 aprile 2023 al reg. part n.1223 per euro [REDACTED] virgola zero zero) a favore dell'Istituto di Servizi per il Mer-

cato Agricolo Alimentare - ISMEA - gravante sul fondo come sopra descritto.

Detta ipoteca sarà oggetto di cancellazione per estinzione del debito garantito con provvista della presente vendita e quindi per effetto dell'accollo della parte acquirente che provvederà in tal modo, giusta apposita delegazione di pagamento, ad estinguere il mutuo stesso direttamente con parte del saldo prezzo e quindi in acconto ad esso.

Tale estinzione sarà fatta esclusivamente in sede di rogito definitivo a cura della parte promittente acquirente intendendosi l'accollo valido e vincolante solo per lo scopo specifico di saldo prezzo.

Pertanto è escluso qualsiasi obbligo della parte promittente cedente di dover anticipare o provvedere con risorse proprie all'estinzione del mutuo che, come detto e ribadito, sarà perfezionato in sede di rogito definitivo, con la provvista del saldo prezzo a cura della parte acquirente.

Inoltre, trattandosi di debito verso Ismea, il pagamento diretto da parte acquirente sarà eseguito, giusta le delegazioni di pagamento qui programmata, secondo le modalità ed interesse che saranno concordate con l'istituto stesso e quindi, ove opportuno, la parte promittente cedente è obbligata a rilasciare procura ala promissaria acquirente affinché provveda in suo nome e conto all'estinzione del debito stesso;

- non vi sono terzi che possano vantare diritti di prelazione relativamente al "Terreno" ai sensi dell'art. 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, così come modificato dall'art. 13 comma 4-ter del citato D.L. 193/2016, alla vendita dei terreni da parte di ISMEA non si applica la prelazione agraria;

-che non beneficia di finanziamenti pubblici ad eccezione dei titoli PAC, sussidi e non ha assunto impegni tuttora in essere nell'ambito di piani o programmi di sviluppo agricolo e rurale o cofinanziati con fondi europei (FEOGA, FEASR) non coerenti con la realizzazione sul terreno dell'impianto fotovoltaico. In aggiunta la realizzazione dell'impianto non comporta l'espianto di impianti arborei oggetto di produzione agricole di qualità;

-non sono stati assegnati, percepiti o comunque utilizzati mutui e/o contributi, in qualsiasi forma essi si presentino, che comportino o potrebbero comportare divieto di alienazione o limitazioni alla libera alienabilità e commerciabilità del "Terreno".

5.2 In aggiunta alle garanzie previste dalla legge e a quanto già esposto al presente articolo, il Promittente Venditore dichiara e garantisce inoltre:

- che il "Terreno" non è stato trasferito mediante atti di donazione;

- che il "Terreno" per quanto di sua conoscenza alla data di sottoscrizione del presente contratto preliminare non è mai

stato percorso dal fuoco da almeno 10 (dieci) anni dalla data odierna e, pertanto, non rientra nell'elenco di cui alla legge 428/1993 nè in quello successivamente previsto dall'art. 10 della legge 353/2000, i Certificati di Destinazione Urbanistica si allegano in copia al presente atto in unico inserto sotto la lettera **"B"**;

- di avere piena conoscenza dell'attività a cui verrà adibito il "Terreno" e di non avere alcuna doglianza o pretesa ad alcun titolo connessa alla realizzazione, all'esercizio ed alla manutenzione dell'Impianto Fotovoltaico;

- che per quanto di sua conoscenza alla data di sottoscrizione del presente contratto preliminare il "Terreno" non è rivestito, in tutto o in parte, da coperture in eternit o comunque contenenti amianto e sia libera da materiali usati, detriti, rifiuti, e/o agenti o sostanze inquinanti, contaminanti, prodotti petroliferi o derivati, e altre sostanze tossiche e/o pericolose o meno, sopra o sotto la superficie in quanto il Promittente Venditore è proprietario del terreno da poco tempo;

- di non essere stato oggetto di indagini o condanne penali anche non definitive nonché di provvedimenti emanati da qualsivoglia Autorità amministrativa e/o giurisdizionale in relazione con la violazione della normativa applicabile, con particolare riferimento alle norme in materia tributaria, di tutela dell'ambiente, antimafia, anticorruzione, riciclaggio nonché le norme in materia di tutela dei diritti umani;

- che non ha offerto, ceduto, accettato o richiesto somme di denaro o qualsiasi altra utilità, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di condizionare il corretto espletamento dell'attività dei soggetti terzi, inclusi soggetti pubblici coinvolti in relazione alla realizzazione dell'Impianto Fotovoltaico e si impegna a non porre in essere tali condotte in futuro, anche per mezzo di intermediari. Ove il versamento di somme nei confronti di Enti pubblici sia avvenuto e sia previsto, in base alla normativa applicabile, in relazione alla realizzazione dell'Impianto Fotovoltaico, esso deve essere adeguatamente documentato;

- che non vi sono terzi che possano vantare diritti di prelazione relativamente al "Terreno" fatto salvo quella legale e di cui infra;

- che per quanto di sua conoscenza alla data di sottoscrizione del presente contratto preliminare il "Terreno" e il relativo sottosuolo sono liberi da tubature, da condotte ed in genere da impianti incompatibili o anche solo pregiudizievole o limitativi dell'uso al quale lo stesso sarà destinato ad eccezione di quelle inerenti gli impianti di irrigazione e del Consorzio di bonifica.

5.3 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate dal Promittente Venditore ora per allora per tutta la durata dei diritti oggetto del presente Con-

tratto.

5.4 Le dichiarazioni e garanzie rese dal Promittente Venditore nel presente Contratto sono veritiere e corrette alla data di stipula del presente Contratto.

ARTICOLO 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

6.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 cod. civ., il Promittente Venditore presta, con il presente Contratto, ora per allora il proprio consenso e autorizza espressamente il Promissario Acquirente a cedere, con espressa liberazione di quest'ultimo, il presente Contratto e/o il Contratto Definitivo e/o i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a terzi, ivi inclusi istituti finanziatori o società controllate, controllanti, collegate o appartenenti al medesimo gruppo, come definite ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Nessuna modifica del corrispettivo dovuto ai sensi del Contratto Definitivo potrà essere attuata quale conseguenza dell'intervenuta cessione dei diritti o del Contratto e/o del Contratto Definitivo di cui sopra.

6.2 Il Promissario Acquirente ha il diritto di recedere in ogni momento dal presente Contratto entro la scadenza del termine previsto per la stipula del Contratto Definitivo mediante preavviso scritto da inviarsi tramite lettera raccomandata a/r o via posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del seguente articolo 10. Nell'ipotesi di esercizio da parte del Promissario Acquirente del diritto di recesso ai sensi del presente articolo il Promittente Venditore avrà diritto unicamente a trattenere quanto percepito a titolo di liquidazione forfettaria le caparre confirmatorie con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa.

ARTICOLO 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Qualunque modifica o eventuale integrazione al presente Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta dalle Parti e sottoscritta dalle stesse.

ARTICOLO 8 - PATTI ULTERIORI

8.1 Il Promittente Venditore si impegna a fornire al Promissario Acquirente, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta di quest'ultimo, tutta la documentazione e le informazioni e notizie utili in suo possesso affinché quest'ultimo possa svolgere le opportune attività di verifica in relazione alle situazioni di natura legale, amministrativa, ambientale, urbanistica e fiscale relative al "Terreno" ivi inclusa qualsiasi informazione e/o documento relativo all'esistenza di usi civici (di seguito, le "Attività di Verifica Documentale").

8.2 Il Promittente Venditore consente, sin dalla sottoscrizione del Contratto, al Promissario Acquirente, al suo personale e a ogni altro soggetto dal medesimo incaricato, con espressa esclusione di ulteriori compensi e/o indennizzi di sorta, di accedere liberamente, anche con uomini e macchine operatrici, al "Terreno" al fine di eseguirvi operazioni fun-

zionali alla richiesta e all'ottenimento delle Autorizzazioni nonché alla progettazione, realizzazione, utilizzo e manutenzione dell'Impianto Fotovoltaico, ivi comprese eventuali indagini geologiche e geotecniche nonché eventuali operazioni relative al frazionamento catastale dei terreni, previa comunicazione preventiva con un preavviso di 15 (quindici) giorni e coordinazione con il Promittente Venditore medesimo, a cura e proprie spese del Promissario, il quale manleva da ogni responsabilità il Promittente per le prescritte attività;

8.3 Il Promittente Venditore presta espressamente il proprio consenso, ad ogni effetto di legge, per far sì che il Promissario Acquirente possa ottenere ogni autorizzazione, licenza, concessione od altro atto o provvedimento amministrativo per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto Fotovoltaico e di ogni opera o lavoro ad essa relativa, funzionale ed accessoria.

8.4 Il Promittente Venditore si obbliga a non porre in essere atti di disposizione o di amministrazione del "Terreno" che possano pregiudicare i diritti del Promissario Acquirente e/o la realizzazione e/o l'esercizio dell'Impianto Fotovoltaico.

8.5 Il Promittente Venditore riconosce durante tutta la durata e la vigenza di questo contratto preliminarmente l'importanza essenziale per il Promissario Acquirente della persistenza dell'attuale irraggiamento solare sul "Terreno". Pertanto, il Promittente Venditore si impegna, per sé ed aventi causa, a non realizzare e a non far realizzare da terzi a qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto del Promissario Acquirente, sui terreni di proprietà del Promittente Venditore, in ogni caso per una fascia avente una larghezza di mq. 10,00 (dieci virgola zero zero) dal confine del "Terreno", opere e/o manufatti che possano alterare, in tutto o in parte, le condizioni del "Terreno" e/o l'irraggiamento dell'Impianto Fotovoltaico.

ARTICOLO 9 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

9.1 Il presente Contratto è governato dalla legge italiana.

9.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Cagliari.

ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI

10.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto sarà da intendersi debitamente ricevuta se effettuata, mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi:

Per il Promittente Venditore:

MULAS MARIO

n° cell 345 3459476

e-mail: mariomulas1999@pec.it;

Per il Promissario Acquirente:

Peridot Solar Opal S.R.L.

- Via Albricci Alberico 7 - 20122 Milano (MI)

n° tel. 392 6142403

PEC: PEC: peridotsolaropal@legalmail.it

All'Att.ne:

Dott. Andrea Masciotta - N° cell: 392 6142403 - Email:
a.masciotta@marererinnovabili.it

10.2 Le Parti avranno diritto di modificare, con comunicazione scritta in conformità al presente articolo, i rispettivi indirizzi. Tutte le comunicazioni si riterranno ricevute quando effettivamente recapitate ai menzionati indirizzi.

Roma, 14 dicembre 2023.

Firmato Mario Mulas

Firmato Andrea Masciotta

REP. 6277

RACC. 4291

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor CLAUDIO MANZO notaio in Roma, con studio in Piazza Adriana n.20, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

ATTESTO che:

1) **MULAS MARIO**, nato a Nuoro il 19 maggio 1999, codice fiscale MLS MRA 99E19 F979U, domiciliato per la carica presso la ditta di cui infra, quale **titolare dell'omonima impresa individuale** corrente in Vallermosa (SU), Via Case Sparse s.n.c., iscrizione al Registro Imprese di Cagliari ed Oristano con **R.E.A. n. CA-353462**, iscritta nella sezione speciale con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE: Coltivatore Diretto dal 5 agosto 2021, **Partita IVA n.01615190913**,

2) **MASCIOTTA ANDREA**, nato a Roma l'8 marzo 1995, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratore speciale della

- **Peridot Solar Opal S.R.L.**, avente sede legale in Milano, Via Alberico Albricci 7, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza 13120750966, REA n.MI-2703779, autorizzato alla stipula del presente atto dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante **URZI' ANDREA EGIDIO**, nato a Catania il 17 ottobre 1979, giusta procura speciale a rogito del Notaio Marco Farina di Pessano con Bornago, in data 13 dicembre 2023 rep.1160, che in copia conforme all'originale è allegata al presente atto sotto la lettera **"A"**,

della loro identità personale io Notaio sono certo, resi edotti da me Notaio sulla responsabilità penale in cui si incorre in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, hanno reso le relative attestazioni in esso contenute, e previa lettura del te-

sto datane a loro da me Notaio, hanno sottoscritto, a norma di legge alle ore dodici e trenta.

l'atto che precede in fine ed a margine, alla mia presenza, nel mio studio con dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Roma, Piazza Adriana n.20, 14 dicembre 2023.

Firmato Claudio Manzo, Notaio

Impronta di sigillo